

COMUNE DI FERNO
PROVINCIA DI VARESE



LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL PARCO PUBBLICO DI VIA M.POLO ANG.
VIA P.PEDROTTI E DELL'AREA ORTI

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Rev. **0** del **30.07.2018** Rapp:

Redatto da

Ing. Angelo Carpani – Ordine Ingegneri Provincia di Como n.2368A
[Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. N.82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche]

Validazioni

Il Responsabile Unico del
Procedimento

Date



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il **PSC è obbligatorio** quando nel cantiere sono presenti più imprese, sia nel caso di lavori pubblici che privati.

Secondo quanto previsto dall'art. 131 del vecchio Codice degli appalti (d.lgs. 163/2006), in regime di appalti pubblici, quando non è prevista la redazione del PSC, l'appaltatore doveva redigere il PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo), integrandolo con i contenuti del POS (Piano operativo di Sicurezza).

Il nuovo Codice degli appalti ha abrogato in toto il d.lgs. 163/2006, senza alcuna previsione del piano di sicurezza sostitutivo; neanche il "correttivo" appalti no ha introdotto nessun richiamo al PSS.

Nell'intervento in progetto non è prevista nel cantiere la presenza di più imprese; qualora in fase di esecuzione si rendesse necessaria la presenza di più imprese si procederà alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e alla redazione del PSC.

Il PSC è redatto dal **Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.)** ma in alcuni casi particolari è redatto dal **Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.)**.

L'impresa appaltatrice è comunque tenuta al rispetto di alcuni adempimenti in materia di sicurezza di seguito illustrati.

2. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Capitolato speciale di appalto;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo,



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
- a) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 5.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.



COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

3. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 3, 4, 5 o 6.

4. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 41, comma 4, lettera d), sub. 2), del Capitolato speciale di appalto, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 4.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza deve essere aggiornato se è successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.

5. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

6. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze individuati, per tutta la durata dell'appalto. Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall'appaltatore per l'adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti da proprie lavorazioni (ad esempio: sorveglianza sanitaria, dotazione di dispositivi di protezione individuale, formazione ed informazione specifica). Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a



COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile. I costi che la Ditta Appaltatrice dovrà sostenere per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale, non soggetti a ribasso d'asta, quantificati sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale sopra menzionati, sono riportati di seguito e comprendono:

- ***misure di coordinamento;***
- ***misure di protezione collettiva.***

1.	Sacchi di tela plastificata rinforzata che possono contenere kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure 60x48 cm; per l'allestimento di cantiere temporaneo su strada e zavorra segnaletica mobile; costo unitario €. 4,05.		
		parti uguali 12 x €. 4,05 = €. 48,60	EURO 48,60
			0
2.	Nastro segnaletico per delimitazione zona di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili ..., compresi la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 ml di recinzione di diam. 14 mm ed altezz. 1,30 ml, di cui almeno 25 cm da infiggere nel terreno, tappo di protezione in PVC tipo fungo, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato posto in opera. costo al ml per cantiere temporaneo su strada €. 3,00		0
		parti uguali 20 x 3 = €. 60,00	EURO 60,00
			0
3.	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione. costo CADAUNA cantiere temporaneo su strada €. 1,11		0
		parti uguali 24 x 3 x €. 1,11 = €. 79,92	EURO 79,92
			0
4.	Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore bianco/rosso, fornita e posta in opera con piedi di sostegno secondo le disposizioni, per delimitazione di zone da interdire. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la transenna; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensione standard da cm 20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata cadauna per tutta la durata della fase di lavorazione. costo CADAUNA cantiere temporaneo su strada €. 3,12		0
		parti uguali 24 x €. 3,12 = €. 74,88	EURO 74,88
			0
5.	Segnale stradale quadrato in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su porta segnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione; dimensioni lato segnale 40 cm; costo CADAUNO allestimento cantiere temporaneo su strada €. 4,41		0
		parti uguali 10 x 4,41 = €. 44,10	EURO 44,10
			0
6.	Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su porta segnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione; dimensioni lato segnale 60 cm; costo CADAUNO allestimento cantiere temporaneo su strada €. 4,40		0
		parti uguali 10 x 4,40 = €. 44,00	EURO 44,00
			0



COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

7.	Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su porta segnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione; dimensioni diametro segnale 60 cm;			0
	costo CADAUNO allestimento cantiere temporaneo su strada €. 4,92			
	parti uguali 10 x 4,92 = €.	49,20	EURO	49,20
				0
8.	Cartello di informazione in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 500 x 700, spessore mm 1,0; distanza lettura max 4,00 metri; compreso il montaggio e la rimozione;			0
	costo CADAUNO allestimento cantiere temporaneo su strada €. 7,43			
	parti uguali 6 x 7,43 = €.	44,58	EURO	44,58
				0
9.	Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, compreso il trasporto da e per il deposito, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione e quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella. Di larghezza fino a 120 cm. Valutata al metro per tutta la durata delle fasi di lavoro.			0
	costo al ml per cantiere temporaneo su strada €.	45,30		
	parti uguali 2 x 45,30 = €.	90,60	EURO	90,60
				0
10.	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.			0
	costo UNITARIO cantiere temporaneo su strada €.	24,40		
	parti uguali 4 x 24,40 = €.	97,60	EURO	97,60
				0
11.	Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per delimitazione di piccole aree di lavoro, con anelli del diametro non inferiore mm 8. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede la catena; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.			0
	costo al ml per cantiere temporaneo su strada €.	1,10		
	parti uguali 12 x 1,10 = €.	13,20	EURO	13,20
				0
12.	Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta missione di fumi, gas tossici e corrosivi, FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; comprese le installazioni con applicazioni a parete e/o su supporto e le giunzioni;			0
	costo allestimento per n.1 cantiere temporaneo su strada €.	9,47		
	parti uguali 9 x 9,47 = €.	85,23	EURO	85,23
				0
13.	Faro alogeno da 500W, con IP56, montato su cavalletto mobile per illuminazione cantiere;			0
	costo UNITARIO cantiere temporaneo su strada €.	1,56		
	parti uguali 9 x 1,56 = €.	14,04	EURO	14,04
				0
14.	Quota di spesa giornaliera per distacco di moviere per segnalamento cantiere temporaneo su strada;			0
	costo giornaliero per cantiere temporaneo su strada €.	25,00		
	parti uguali 8 x 25,00 = €.	200,00	EURO	200,00
				0
15.	Riunione di Coordinamento e sopralluoghi;			0
	costo orario €.	50,00		
	parti uguali 1 x 50,00 = €.	50,00	EURO	50,00



COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

16.	Arrotondamenti.			0
		€. 4,05	EURO	4,05
		Per un importo complessivo di	EURO	1.000,00

Note finali:

- a) Il costo del personale e gli oneri di sicurezza aziendali, diversi da quelli di cui alla successiva lettera b), indicati in forma di incidenza della misura percentuale sull'importo della fornitura e posa in opera, fanno parte integrante di quest'ultimo importo e sono oggetto di offerta, ancorché debbano risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni.
- b) Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, stimati in € 1.000,00, non sono oggetto di offerta e pertanto non sono soggetti a ribasso.